

Verbale di accordo

In data 23 febbraio 2009 a Roma

tra

L'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale – UNEBA rappresentata dalla delegazione coordinata da Burattin Ernesto e composta da: Conforti Luciano, Orvietani Carlo Alberto, Cantamessa Severino, Torre Andrea, Moretti Angelo, Lietti Orazio, Gamba Valeria, Facci Francesco, Frezza Eddi, Savoncelli Tiziano.

e

le Organizzazioni Sindacali:

- CISL Funzione Pubblica rappresentata da: Volpato Daniela, Gentili Luigi, Bucci Marco;
- CISL Fisascat rappresentata da: Pirulli Giovanni, Demurtas Marco, Imbriani Antonio, Boccuzzi Giuseppe
- CGIL Funzione Pubblica rappresentata da: Dettori Rossana, Canali Dario; *BARALDI, GELONA*
- UIL Uiltucs rappresentata da: Vargiu Antonio.

Premesso

- che le Parti con il presente accordo intendono chiudere la fase di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro UNEBA relativamente al quadriennio 1.1.2006 – 31.12.2009,

dichiarano

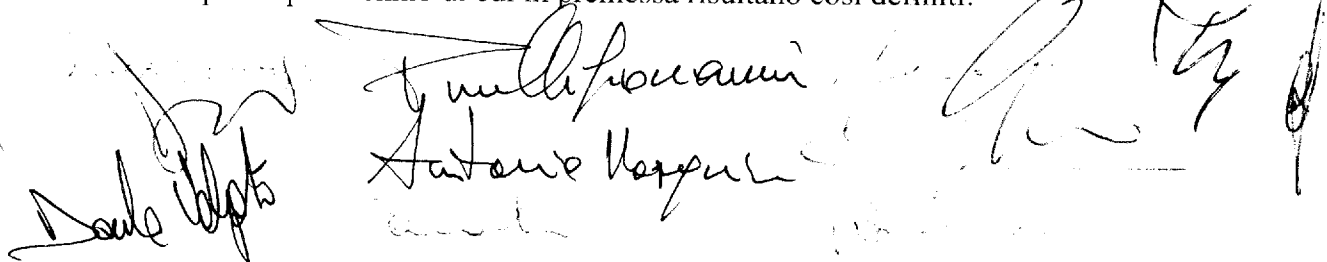
- di riconfermare la comune volontà di riconoscere il CCNL Uneba come unico contratto, per le realtà aderenti all'Uneba, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario (d.p.c.m. 29.11.2001 all. 1-c) ed educativo;
- di impegnarsi ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale e quindi di voler superare, nelle Regioni eventuali divergenze in sede di prima applicazione del presente contratto;
- di impegnarsi a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del medesimo Contratto.

Tutto ciò premesso, e considerando le premesse di cui sopra anche come criterio interpretativo degli accordi tra le parti stesse,

concordano

1 a) Salario

Gli incrementi per il quadriennio di cui in premessa risultano così definiti:



	Retribuzione Mensile Conglobata	Incremento al	Incremento al	Incremento al	Incremento al	Incrementi 2006-09
	01/01/2006	01/07/2008	01/04/2009	01/12/2009	01/02/2010	
Quadro	1.530,48	98,67	21,33	26,67	26,67	173,34
1°	1.439,38	92,79	20,06	25,08	25,08	163,01
2°	1.357,39	87,51	18,92	23,65	23,65	153,73
3° Super	1.257,18	81,05	17,52	21,90	21,90	142,37
3°	1.211,63	78,11	16,89	21,11	21,11	137,22
4° Super	1.147,86	74,00	16,00	20,00	20,00	130,00
4°	1.111,42	71,65	15,49	19,37	19,37	125,88
5° Super	1.093,20	70,48	15,24	19,05	19,05	123,82
5°	1.065,87	68,71	14,86	18,57	18,57	120,71
6° Super	1.038,54	66,95	14,48	18,10	18,10	117,63
6°	1.011,21	65,19	14,10	17,62	17,62	114,53
7°	938,33	60,49	13,08	16,35	16,35	106,27

Pertanto i valori tabellari mensili a copertura del quadriennio 2006 – 09 risultano quelli indicati per i livelli, alle varie scadenze, nella seguente tabella:

Livello	Retribuzione Mensile Conglobata	Retribuzione	Retribuzione	Retribuzione	Retribuzione
	01/01/2006	01/07/2008	01/04/2009	01/12/2009	01/02/2010
Quadro	1.530,48	1.629,15	1.650,48	1.677,15	1.703,82
1°	1.439,38	1.532,17	1.552,23	1.577,31	1.602,39
2°	1.357,39	1.444,90	1.463,82	1.487,47	1.511,12
3° Super	1.257,18	1.338,23	1.355,75	1.377,65	1.399,55
3°	1.211,63	1.289,74	1.306,63	1.327,74	1.348,85
4° Super	1.147,86	1.221,86	1.237,86	1.257,86	1.277,86
4°	1.111,42	1.183,07	1.198,56	1.217,93	1.237,30
5° Super	1.093,20	1.163,68	1.178,92	1.197,97	1.217,02
5°	1.065,87	1.134,58	1.149,44	1.168,01	1.186,58
6° Super	1.038,54	1.105,49	1.119,97	1.138,07	1.156,17
6°	1.011,21	1.076,40	1.090,50	1.108,12	1.125,74
7°	938,33	998,82	1.011,90	1.028,25	1.044,60

1 b) Attuazione del Contratto

L'applicazione della tranche da erogare dall'01.02.2010 potrà essere sottoposta a valutazione congiunta delle Parti onde verificarne la sostenibilità economica.

Pertanto le Parti, a decorrere dal mese di giugno 2009, effettueranno una verifica sul livello di attuazione del contratto.

In tale ambito, con riferimento alle decisioni assunte dagli Organi Istituzionali regionali in materia di convenzioni, quote sanitarie, o contribuzioni di qualsiasi natura legate alla gestione ordinaria degli Enti, potranno concordare l'applicazione dilazionata della quota retributiva erogabile dall'01.02.2010 per situazioni che presentassero accertate difficoltà economiche.

2) Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive ogni 24 ore.

Ai sensi dell'art.17 del d.lgs 66/03, eventuali deroghe alla durata del riposo giornaliero, saranno definite dalla contrattazione di secondo livello in relazione alla specificità del servizio, ivi comprese le adeguate compensazioni.

Interpretazione autentica delle Parti

Considerato

che l'art. 50 del CCNL 2002-2005 sul "Riposo giornaliero" recita: "Le lavoratrice e i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro ore",

le Parti,

con la presente interpretazione rendono esplicito che con l'omissione del termine "CONSECUTIVE" avevano inteso esprimere la volontà di derogare al principio della continuità della durata minima del riposo giornaliero. Pertanto sono fatti salvi gli accordi collettivi e i sistemi di turnazione oraria oggettivamente finora sottoscritti e/o adottati, fermo restando la durata complessiva garantita dalla legge.

Tale deroga mantiene tutt'ora la sua efficacia e validità salvo diversi accordi collettivi di secondo livello.

3) Previdenza Complementare

Le parti recepiscono il protocollo d'intesa sulla Previdenza Complementare sottoscritto tra di esse in data 21 marzo 2007, come parte integrante del presente accordo.

Per le OO.SS.

FPCGIL *Dario Rosset*
FPCGIL *Dario Canali*
FPCGIL *Clara Bonaldi*

FISASCAI

Tommaso Giannini

Imbriani Anton

UNIVUCS

Antonio Verri

CISCFP

Danda Bp

Per l'UNEBA

Imbriani Anton

Dario Canali
Chi Frotto
Imbriani Anton